

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 116/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 32 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Antonio GIBILLINI e della società A.S.D. OLTREPOVOGHERA avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO GIBILLINI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società A.S.D. OLTREPOVOGHERA, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle N.O.I.F., per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti con i calciatori Aramini Marco, Re Luca Guglielmo, Bertelli Andrea e Guasconi Davide per la Stagione Sportiva 2017/2018, entro il termine previsto dalla normativa federale;

A.S.D. OLTREPOVOGHERA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla società A.S.D. OLTREPOVOGHERA, in nome del legale rappresentante, e dal Sig. Antonio GIBILLINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Antonio GIBILLINI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. OLTREPOVOGHERA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 NOVEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina